

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1121 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2021****che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione dati statistici dettagliati sui controlli effettuati dalle autorità da essi designate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in relazione a prodotti soggetti alla normativa dell'Unione che entrano nel mercato dell'Unione. In particolare, a norma del regolamento (UE) 2019/1020 i dati statistici devono riguardare il numero di interventi nell'ambito dei controlli su tali prodotti, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.
- (2) È necessario specificare tali dati statistici.
- (3) Qualora un intervento delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 abbia comportato l'imposizione, da parte delle autorità di vigilanza del mercato, dell'obbligo di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, i dati statistici sul numero di interventi dovrebbero essere integrati da informazioni più dettagliate sul prodotto interessato al fine di comprendere meglio le questioni e le tendenze relative alla sicurezza e alla conformità del prodotto. I dati statistici trasmessi possono anche contribuire a migliorare la gestione del rischio.
- (4) Sebbene i dati statistici trasmessi alla Commissione sugli interventi nell'ambito dei controlli dovrebbero riguardare tutti i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, essi dovrebbero tuttavia riguardare solo i controlli in cui le autorità designate sono effettivamente intervenute. I dati statistici non dovrebbero quindi comprendere i dati relativi ai controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2019/1020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dati statistici che devono essere trasmessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 comprendono i seguenti dettagli relativi agli interventi nell'ambito dei controlli sui prodotti soggetti alla normativa dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti:

- a) il numero totale di interventi;
- b) il numero totale di interventi che hanno comportato una sospensione dell'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
- c) per ciascun intervento a seguito del quale le autorità competenti hanno imposto agli operatori economici interessati di portare a termine azioni specifiche oppure un'autorità di vigilanza del mercato ha imposto di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1020:
 - i) la data in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione doganale;

⁽¹⁾ GUL 169 del 25.6.2019, pag. 1.

- ii) un indicatore del tipo di dichiarazione doganale in caso di dichiarazione doganale con una serie di dati ridotta a norma degli articoli 143 *bis* e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾;
- iii) il paese di origine (dato 16 08 000 000) o, se non disponibile, il paese dell'esportatore (sottodato 13 01 018 020);
- iv) il codice della sottovoce del sistema armonizzato (sottodato 18 09 056 000);
- v) se disponibile, il codice della nomenclatura combinata (sottodato 18 09 057 000);
- vi) le unità supplementari (dato 18 02 000 000) o, se non disponibili, la massa netta (dato 18 01 000 000);
- vii) il modo di trasporto fino alla frontiera (dato 19 03 000 000);
- viii) la principale categoria di prodotti interessata;
- ix) la principale normativa dell'Unione violata secondo quanto stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato;
- x) un indicatore che illustri la possibilità o meno del prodotto di essere immesso in libera pratica se gli operatori economici interessati portano a termine azioni specifiche imposte dalle autorità competenti.

2. I dati di cui al paragrafo 1 comprendono i dati relativi a tutti i controlli, ad eccezione dei controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.

3. Ai fini del paragrafo 1, qualora una dichiarazione doganale riguardi prodotti che rientrano in due o più articoli di tale dichiarazione doganale, gli interventi su ciascuno degli articoli sono considerati interventi distinti.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti da iii) a vii), del presente articolo, i dati che devono essere trasmessi sono le informazioni disponibili nella dichiarazione doganale relative al dato corrispondente di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, qualora gli Stati membri, a norma degli articoli 2, 143 *bis* e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o di altre disposizioni transitorie di cui al medesimo regolamento, applicano alla dichiarazione doganale requisiti diversi in materia di dati, i dati da presentare sono le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione doganale soggetta a tali requisiti in materia di dati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).